

QUESTIONI APERTE

Ingiusta detenzione

La decisione

Giudice - indennizzo a seguito di ingiusta detenzione - illegittimità misure cautelari - criterio matematico e criterio equitativo (C.E.D.U. art. 5 par. 5; Patto dei diritti civili e politici art. 9 par. 5; Cost. artt. 2, 13, 24 c. 4, 27; C.p.p. 284, 286, 303 c. 4, 314, 315, 643; C.c. 2059).

Il giudice nella valutazione del quantum dell'indennizzo da ingiusta detenzione deve applicare, oltre al criterio aritmetico, anche il criterio equitativo, così da poter graduare l'indennità quando la lesione subita è più grave rispetto alle «normali conseguenze determinate dall'ingiusta ed incolpevole detenzione».

CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA, 25 agosto 2021 (ud. 19 maggio 2021), n. 32069, PICCIALI *Presidente* - Graziani, *Ricorrente*.

Il costo della libertà

La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che aveva, con un vizio di motivazione insanabile, tralasciato di considerare, quali elementi rilevanti ai fini dell'ammontare dell'indennizzo da ingiusta detenzione, le conseguenze sul piano lavorativo quali la compromissione dell'attività professionale, nonché le conseguenze sul piano familiare.
--

The cost of freedom

The Court of Cassation annulled and returned the order of the territorial Court that had, with an irremediable defect of motivation, omitted to consider, as relevant elements for the purposes of the amount of compensation for unjust imprisonment, the consequences on the working level, such as the impairment of professional activity, as well as the consequences on the family level.

SOMMARIO: 1. La pronuncia - 2. La *ratio* e i criteri di quantificazione dell'indennità - 3. Pregiudizi risarcibili. Oltre il criterio matematico... - 4. Conclusioni

1. La pronuncia. Nel caso in esame il ricorrente era stato sottoposto, perché gravemente indiziato dei reati di concussione e abuso di ufficio, prima alla misura della custodia cautelare in carcere (dal 12 ottobre 2005 al 31 ottobre 2005) e poi agli arresti domiciliari (dal 31 ottobre 2005 al 21 febbraio 2006). Alla luce della successiva sentenza irrevocabile di assoluzione, emanata dal Tribunale di Livorno, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il ricorrente, a mezzo dei propri avvocati, decideva di presentare ricorso per ottenere l'equa riparazione di cui all'art. 314 c. 1 c.p.p. La decisione della Corte d'appello di Firenze, che si era occupata di valutare e quantificare l'indennizzo per l'ingiusta detenzione del ricorrente, è stata, però, annullata con rinvio dalla Suprema Corte che ha sostenuto la totale mancanza di motivazione rispetto a quanto deciso e, dunque, l'insanabilità del vizio, così da dover rimettere la decisione per un nuovo giudizio. La Corte territoriale, infatti, aveva semplicemente moltiplicato i giorni di custodia cui era stato sottoposto

il ricorrente per la somma giornaliera individuata dall'ordinamento, senza però considerare la possibilità di graduare l'indennità tenendo in considerazione le ulteriori conseguenze sfavorevoli, patite dal ricorrente, nel caso di specie sia patrimoniali sia personali.

2. *La ratio e i criteri di quantificazione dell'indennità.* L'istituto disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. riconosce il diritto a un'equa indennità nei casi di custodia cautelare illegittimamente subita. Si tratta, quindi, di un indennizzo e non di un risarcimento del danno, anche in ragione della liceità dell'atto che dà origine alla riparazione. Infatti, l'attività giudiziaria esercitata (ossia l'emanazione della misura cautelare) è legittima *ex ante*; solo *ex post*, a seguito della conclusione del processo penale, diviene illegittima e, dunque, idonea a far sorgere, in capo allo Stato, un obbligo indennitario. Questo obbligo, perciò, non nasce da un atto illecito, bensì da un atto legittimo che successivamente diviene ingiusto o illegittimo; per riparare all'ingiustizia è prevista l'applicazione del principio di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost¹. Non è necessario, secondo la disciplina vigente, risarcire il danno (negli elementi del danno emergente e del lucro cessante), ma la funzione precipua, quella scelta dal legislatore, come emerge dal testo delle norme, è quella di alleviare, per quanto possibile, le conseguenze - di natura patrimoniale, morale, fisica e psichica - derivanti dall'applicazione della misura cautelare. Ciò significa che ad essere "risarcite" sono le conseguenze sfavorevoli solo se strettamente determinate dalla limitazione della libertà personale², proprio perché il diritto all'equa riparazione è qualificato come un "diritto soggettivo pubblico" per cui, a fronte dell'ingiustizia subita, si riconosce un dovere di attivazione da parte dei consociati³.

¹ Tra gli autori che sottolineano la natura solidaristica, OCCHIPINTI, *La redazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione tra misura cautelare e sentenze di merito*, nel corso della Scuola Superiore di Magistratura *Le criticità del sistema giustizia: dalla irragionevole durata del processo all'ingiusta detenzione*, 28-29 giugno 2021, 6; GALLUZZO, *Riparazione per ingiusta detenzione*, in www.ilpenalista.it, 15 dicembre 2015; DI BITONTO, *L'ingiustizia risarcita*, in A.A. V.V. *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2021, 891.

² Cass., Sez. IV, 31 gennaio 1994, Petriccione, in *Mass. Uff.* 196974; Id., Sez. IV, 22 novembre 1994, Vaghime Eldoroy, in *Mass. Uff.* 200002.

³ COPPETTA, *La riparazione per l'ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 4, 1317; PEZZELLA, *La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e casistica*, in *Incontro di studi sul tema: le criticità del sistema giustizia: dall'irragionevole durata del processo all'ingiusta detenzione*, www.scuolamagistratura.it, 28-29 giugno 2021, 2-3; BONAC-

La normativa che regola l'indennizzo per ingiusta detenzione individua due criteri fondamentali volti a stabilire il *quantum* da attribuire.

L'art. 315 c. 2 c.p.p., prevede l'applicazione di un criterio aritmetico (o matematico) per individuare l'indennizzo: considerando che il tetto massimo dell'indennizzo è il risultato (516.456,90 euro) della moltiplicazione tra la cifra individuata per il singolo giorno di detenzione (235,82 euro, in caso di custodia cautelare in carcere e 117,91 euro, in caso di arresti domiciliari) e il termine massimo previsto per il periodo cautelare (*ex art.* 303 c. 4 c.p.p., 6 anni), per calcolare il *quantum* nel caso concreto è sufficiente moltiplicare i giorni di sottoposizione alla misura cautelare per la somma giornaliera di cui sopra⁴.

A questo si aggiunge, però, un criterio meno rigido: il criterio equitativo. Quest'ultimo meglio del primo, è idoneo a indagare nei singoli casi la presenza di ulteriori conseguenze negative, profili di lesione diversi e più gravi da quelli strettamente derivanti dalla limitazione della libertà personale⁵. Il criterio, così come formulato, ha diversi punti di contatto con quello previsto dall'art. 643 c.p.p. in tema di riparazione per l'errore giudiziario, cui l'art. 315 c. 3 c.p.p. fa esplicito riferimento. Si legge, infatti, che la riparazione deve essere commisurata alla durata della pena e alle conseguenze derivanti dalla condanna⁶.

CORSI, *I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria*, in *Danno e resp.*, 8-9, 2010, 785; DEI CAAS, *Sulla riparazione per ingiusta detenzione subita in vista dell'extradizione passiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 3, 648. Cass. Sez. IV, 17 dicembre 1992, n. 1520, in *Mass. Uff.* 193229; Id., Sez. IV, 19 febbraio 2009, n. 1500, in *Mass. Uff.* 243210.

⁴ BONACCORSI, *I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria*, cit., 784.

⁵ BONACCORSI, *I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria*, cit., 785, la funzione del criterio equitativo, secondo l'autrice, è quella di considerare la libertà personale del singolo cittadino in una dimensione dinamica piuttosto che statica, così da poter anche individualizzare le conseguenze negative subite dal singolo quale entità unica (e non astratta). Si tratta, dunque, di profili pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelli "fisiologici" direttamente conseguenti all'ingiusta detenzione, Cass., Sez. IV, 23 maggio 2014, Silletti, in *Mass. Uff.* 25923701; Id., Sez. IV, 17 novembre 2011, n. 10123, in *Mass. Uff.* 252026; Id., Sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 10690, in *Mass. Uff.* 246425; Id., Sez. IV, 13 maggio 2008, n. 23119, in *Mass. Uff.* 240302.

⁶ Cass., Sez. un., 31 maggio 1995, Castellani, in *Mass. Uff.* 201035. Non solo il criterio di quantificazione dell'indennizzo è stato mutuato dalla disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, ma anche le questioni concernenti i legittimati a presentare la domanda di riparazione (tra cui sono stati inseriti gli eredi), il *dies a quo* e il termine entro cui presentare la domanda, il luogo dove deve essere presentata la domanda, le forme in cui si tiene il procedimento (camera di consiglio *ex art.* 127 c.p.p.), sul tema GALLUZZO, *Riparazione per ingiusta detenzione*, cit.

La sussistenza di due criteri dipende dallo scopo che ogni criterio persegue: quello aritmetico è necessario per offrire un trattamento che possa definirsi uniforme sull'intero territorio, quello equitativo, invece, per lasciare al giudice la capacità di valutare la specificità del caso concreto - in positivo o in negativo, così da poter valutare a livello qualitativo il pregiudizio subito⁷. In sostanza, la combinazione dei due criteri ha il fine di costruire la modalità di riparazione più equa possibile per l'ingiusta detenzione, pur dovendosi scontrare con la difficoltà di molteplici differenti situazioni, nessuna mai uguale all'altra⁸.

Già dalla sentenza a Sezioni unite della Cassazione del 2001⁹ si è consolidata la giurisprudenza concorde nel sostenere la necessità di contemperare i due criteri/parametri che, però, nel liquidare la riparazione non possono comunque mai superare il tetto massimo sopra individuato¹⁰. Dunque, pur non potendo sfiorare la somma di 516.456,90 euro, il giudice ha la possibilità (e il dovere) di prendere le distanze dal mero criterio matematico (criterio cui non è vincolato per legge)¹¹ per poter valutare, nel caso concreto, i pregiudizi subiti a seguito della custodia cautelare, quali quelli morali, patrimoniali, familiari e relativi alla reputazione¹². L'utilizzo del criterio equitativo, come criterio sussi-

⁷ RIELLO, *La riparazione per ingiusta detenzione. Profili sostanziali e procedurali; la quantificazione del danno*, relazione al corso *Il danno da attività giudiziaria* (Scuola Superiore di Magistratura), 15 febbraio, 2013, 42-43; COPPETTA, *La riparazione per l'ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali*, cit., 1338-1339.

⁸ Cass., Sez. IV, 21 giugno 2005, Bruzzano, in *Mass. Uff.* 232025; Id., Sez. IV, 17 giugno 2011, Giordano, in *Mass. Uff.* 251429; PEZZELLA, *La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e casistica*, cit. 7; BONACCORSI, *I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria*, cit., 785 secondo l'autrice una parte della giurisprudenza vorrebbe applicare il solo criterio matematico per poter assicurare l'equità in senso assoluto nella decisione concernente il *quantum* dell'indennizzo. Dunque, avrebbe un ruolo assolutamente marginale la peculiarità del caso concreto; BELLINO, *Il "prezzo della libertà" tra prescrizioni normative, vincoli ed equità*, in *Annali del Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo, società, ambiente, culture* (estratto), 2018, IV, 13. Nello stesso senso, COPPETTA, *La riparazione per l'ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali*, cit., 1338.

⁹ Cass., Sez. un., 9 maggio 2001, Candi, in *Mass. Uff.* 218975.

¹⁰ Tra le altre, Cass., Sez. IV, 20 marzo 2002, Pesacane, in *Mass. Uff.* 221314; Id., Sez. IV, 17 novembre 2011, n. 10123, in *Mass. Uff.* 252026 nella quale si legge che è inadeguata la liquidazione calcolata esclusivamente ragguagliando la somma giornaliera con il numero di giorni di restrizione; Id., Sez. III, 1 aprile 2014, Chaajj, in *Mass. Uff.* 259940.

¹¹ Cass., Sez. IV, 13 maggio 2008, Zaccagni, in *Mass. Uff.* 240302; Id., Sez. IV, 21 giugno 2005, Bruzzano, in *Mass. Uff.* 232025.

¹² Cass., Sez. IV, 17 giugno 2011, Giordano, cit.; Id., Sez. IV, 24 ottobre 2013, Marinkovic, in *Mass. Uff.* 257635.

diario rispetto all'aritmetico, può comportare tanto l'aumento quanto la diminuzione della base calcolata attraverso il primo¹³.

Il giudice, non trovandosi di fronte a una causa per risarcimento del danno, non ha l'obbligo di specificare in motivazione i singoli importi di cui tenga conto secondo le diverse voci di danno considerate; tuttavia, ciò non lo esime dal redigere una motivazione coerente con la propria decisione, sintetizzando gli elementi presi in analisi, «non potendo il giudizio di equità risolversi nel “*merum arbitrium*”»¹⁴ e dovendo poter, i consociati, oltre che il destinatario del provvedimento, operare un controllo sullo stesso¹⁵. Di recente, infatti, la Corte di cassazione ha ribadito l'importanza, per il giudice che decide sulla liquidazione, dell'indicazione puntuale dei criteri di calcolo sui quali si fonda la propria decisione, non potendo il decidente operare solamente un aumento dell'indennità richiamando alle tabelle presenti in ogni tribunale e senza collegare causalmente ogni aumento al danno subito e alla prova dello stesso, così come fornita dal ricorrente¹⁶.

Per le specifiche e singolari conseguenze valutabili secondo il criterio equitativo, infatti, è necessario che colui che richiede l'indennizzo per ingiusta detenzione dia prova delle predette conseguenze, che alleghi, quindi, in maniera precisa i pregiudizi che ritiene correlati alla detenzione¹⁷, così da consentire al giudice una puntuale valutazione e successivamente una motivata decisione, fondata su dati concreti e non sulla base dell'utilizzo della scienza privata. Riassumendo, è «onere della parte [...] allegare l'esistenza del danno, la sua

¹³ Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2019, Piccolo, in *Mass. Uff.* 276259-01; Cass., Sez. IV, 13 maggio 2008, Zaccagni, cit.

¹⁴ PEZZELLA, *La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e casistica*, cit., 8; nella recente giurisprudenza Cass., Sez. IV, 2 luglio 2021, n. 27474, in *Mass. Uff.* 281513-03.

¹⁵ Cass., Sez. IV, 3 giugno 1998, Laci, in *Mass. Uff.* 211646. RIELLO, *La riparazione per ingiusta detenzione. Profili sostanziali e procedurali; la quantificazione del danno*, cit., 44; PEZZELLA, *La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e casistica*, cit., 14; OCCHIPINTI, *La redazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione tra misura cautelare e sentenze di merito*, cit., 22.

¹⁶ Cass., Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 28126, in *Mass. Uff.* 276568-01, la Corte nel caso specifico annullava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma perché il giudice, riconoscendo conseguenze differenti e ulteriori rispetto a quelli liquidabili con il criterio matematico, aveva omesso di indicare, per il danno alla salute, la percentuale di pregiudizio da cui scaturiva l'aumento dell'indennizzo deciso e la somma relativa a ciascun punto di invalidità e, ancora, per la liquidazione del danno morale, aveva omesso di individuare i criteri utilizzati. Analogamente, Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2016, n. 6394, in *Mass. Uff.* 269077.

¹⁷ Cass., Sez. IV, 1 aprile 2014, n. 21077, in *Mass. Uff.* 259237.

natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, [è] il dovere del giudice [...] prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze»¹⁸. L'allegazione quale onere della parte deve essere intesa in maniera simile a quella prevista dall'art. 112 c.p.c. secondo cui colui che vuole ottenere l'indennizzo deve introdurre i fatti che costituiscono il fondamento della domanda e deve provare quanto allega (anche se non in maniera esattamente identica a quanto prescritto dal rito civile); la stessa deve, in ogni caso, circostanziare specificamente il nesso tra il pregiudizio subito e l'ingiusta detenzione cui è stata sottoposta e deve essere corroborata da elementi che rivelino una connessione¹⁹. Proprio in ragione della predetta analogia, si ritiene che solo in caso di necessità il giudice possa attivare i poteri officiosi chiedendo, autonomamente rispetto a quanto dedotto e allegato dalle parti, documenti e informazioni circa atti o circostanze rilevanti per il processo. La giurisprudenza attribuisce all'organo decidente, appunto, la possibilità di fondare la propria decisione anche su fatti diversi da quelli prodotti dalle parti, ovviamente solo se conosciuti o conoscibili dalle parti²⁰.

3. Pregiudizi risarcibili. Oltre il criterio matematico... La Corte di cassazione, come sottolineato, è stata chiara nel sostenere che i danni oggetto di indennità per ingiusta detenzione non possono individuarsi esclusivamente in quelli che temporalmente sono legati alla detenzione. Devono, infatti, essere presi in considerazione anche tutti gli ulteriori pregiudizi subiti, quali il danno al patrimonio, alla salute, alla persona, ai rapporti con i terzi e alle conseguenze familiari²¹. La materia sembra dover essere affrontata con un approccio piuttosto concreto e con uno sguardo al caso specifico. Appare necessario, infatti,

¹⁸ PEZZELLA, *La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e casistica*, cit., 9-10; sul tema, di recente, Cass., Sez. IV, 19 aprile 2019, n. 19809, in *Mass. Uff.* 276334-01.

¹⁹ BONACCORSI, *I danni da ingiusta detenzione ed il confine della responsabilità da attività giudiziaria*, cit., 785; Carleo, *Ingiusta detenzione*, in www.ridare.it. L'onere, dunque, non è un vero e proprio onere probatorio, quanto piuttosto un onere di allegazione. Cass., Sez. IV, 20 maggio 2004, Cerminara, in *Mass. Uff.* 229074.

²⁰ COPPETTA, *La riparazione per l'ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali*, cit., 1334. Cass., Sez. IV, 21 febbraio 2017, Manzi, in *Mass. Uff.* 269779.

²¹ Cass., Sez. IV, 25 febbraio 2016, S. G., n. 7787.

oltre capire i criteri più generali dettati dalla normativa, comprendere fattivamente quali siano i pregiudizi indennizzati con l'applicazione del criterio equitativo, oltre quello matematico e come la giurisprudenza si è mossa in questo senso.

Un primo approdo è quello relativo al danno all'immagine derivante dal discredito sociale. La Corte Suprema ha sostenuto costantemente che il predetto danno non sia risarcibile, seppur è indubbio che sia difficile poter compensare integralmente il danno alla reputazione/immagine del soggetto sottoposto a misura cautelare, anche se successivamente assolto con formula piena e completamente indennizzato. Questa, però, secondo la giurisprudenza è una delle conseguenze che "fisiologicamente" possono essere ricondotte alla detenzione e, dunque, già individuate dallo stesso legislatore nella somma di cui al criterio matematico. Inoltre, è complesso secondo la Corte riuscire a indennizzare il danno all'immagine, vista la completa mancanza di criteri, parametri e valori guida (*standards*) da applicare nei singoli casi concreti. Se si procedesse alla liquidazione di questa tipologia di danno si genererebbe una generale discrezionalità nella decisione del *quantum* da indennizzare e, conseguentemente, una eccessiva arbitrarietà all'atto della motivazione, provocando una disparità di trattamento e una eterogeneità nelle decisioni non solo dei singoli giudici, ma anche delle diverse Corti. Il danno all'immagine, quindi, per essere indennizzato autonomamente (al di fuori del criterio matematico) deve essere cagionato da un clamore mediatico che possa definirsi "esorbitante" rispetto alle modalità solitamente utilizzate, tale da avere non solo una durata nettamente più prolungata del solito, ma idonea a indurre nei terzi il concreto coinvolgimento del soggetto²².

Ancora, nello stesso senso è valutata anche la sindrome depressiva. Da sola, infatti, non viene considerata pregiudizio ulteriore, è una delle conseguenze più frequenti in soggetti che sono stati sottoposti a una detenzione, sicuramente ancor di più se ingiusta, dunque, non in grado di far incrementare la cifra determinata aritmeticamente²³. Le patologie psicologiche o psichiatriche possono essere indennizzate separatamente solo se permanenti e costituenti un danno alla salute²⁴.

²² Cass., Sez. IV, 23 aprile 2020, G.S., n. 12779.

²³ Cass., Sez. III, 13 febbraio 2008, Pagano, in *Mass. Uff.* 239683.

²⁴ Cass., Sez. III, 10 marzo 2011, Ministero Economia e Finanze, in *Mass. Uff.* 250004.

Analogamente, la lungaggine del processo non è, secondo la giurisprudenza, un pregiudizio rilevante per la quantificazione in termini equitativi²⁵.

Più di recente, la Corte Suprema si è pronunciata sull'indennizzo del danno esistenziale sostenendo che non può essere considerata una voce specifica il danno esistenziale, perché questa tipologia di danno, rientrando nel più generale danno non patrimoniale, non assurge a danno autonomo o diverso rispetto a quello patito per la restrizione subita. È indubbio che quest'ultima sia in grado di sconvolgere le abitudini di colui che venga ristretto²⁶. Infatti, giurisprudenza precedente²⁷ aveva sostenuto la configurabilità del danno esistenziale nei casi di ingiusta detenzione e aveva anche considerato la riconducibilità delle conseguenze sfavorevoli alla categoria del danno sopra individuata, ma, appunto, ne aveva dichiarato la completa sovrapposibilità al danno scaturente dalla privazione della libertà personale. In sostanza, indennizzare l'ingiusta detenzione attraverso la combinazione dei due criteri costruiti (matematico e equitativo) e separatamente quantificando il danno esistenziale, vorrebbe dire "riparare" per due volte lo stesso danno²⁸.

Per quanto concerne la perdita di *chances* la Corte di cassazione, di recente, ne ha sostenuto nuovamente l'indennizzabilità, perché oltre ai pregiudizi "tradizionalmente" derivanti dalla sottoposizione al processo, sono strettamente collegate anche le retribuzioni non percepite e le mancate occasioni, oltre all'eventuale perdita di immobili e le spese processuali. Ovviamente, permane, anche per la liquidazione di questo danno, l'obbligo di allegazione da parte del ricorrente di quanto specificamente in grado di provare il pregiudizio asserito²⁹.

A trovare un'autonoma rilevanza, invece, è l'incensuratezza del soggetto sottoposto a misura. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che sia più afflittiva, per colui che per la prima volta ha contatti con il sistema giudiziario, la sotto-

²⁵ Cass., Sez. IV, 7 giugno 2016, Lombardo, in *Mass. Uff.* 267543.

²⁶ Cass., Sez. IV, 12 febbraio 2021, Errico, in *Mass. Uff.* 280545.

²⁷ Tra le altre, Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2007, B.D., in *Mass. Uff.* 237837.

²⁸ Cass., Sez. III, 14 ottobre 2010, Lastella, in *Mass. Uff.* 248628; sul tema, in senso opposto alla giurisprudenza prevalente Cass., Sez. IV, 25 novembre 2003, Barillà, in *Mass. Uff.* 227667 che considera autonomamente indennizzabile il danno esistenziale, senza che ciò generi uno sdoppiamento all'atto della quantificazione della somma da conferire all'interessato. In aderenza con la giurisprudenza oggi prevalente TURCO, *Ingiusta detenzione e riparazione del danno esistenziale*, in *Cass. pen.* 2008, 48, 12, 4735.

²⁹ Cass., Sez. IV, 10 novembre 2020, n. 32891, in *Mass. Uff.* 280072-01; Id., Sez. III, 7 luglio 2011, n. 26739, in *Mass. Uff.* 250663.

posizione a una misura cautelare stringente come quelle indennizzabili; diversamente, per un “pregiudicato” le conseguenze sfavorevoli sembrerebbero minori³⁰.

4. *Conclusioni.* Nel caso in analisi la Corte di cassazione ha sostenuto che il decidente non abbia correttamente motivato la propria scelta di escludere l'utilizzo del criterio equitativo. Lo stesso, infatti, senza alcuna giustificazione sul punto, ha semplicemente aderito alla prospettazione del Ministero (convenuto) e non ha indagato la concreta e definitiva compromissione, come allegata dal ricorrente. Nel caso di specie, infatti, quest'ultimo aveva sostenuto sia un patimento di natura economica derivante dalla perdita di diversi assistiti, dall'impossibilità di rispettare le scadenze dei mutui contratti e dalla perdita della carica politica assunta nel comune di residenza sia una compromissione della vita familiare non solo per le telecamere presenti in casa e i continui controlli delle Forze dell'Ordine, anche di notte, ma anche per la conseguente separazione.

Occorre capire, dunque, se qui sia rinvenibile un pregiudizio oltre quanto indennizzabile attraverso il criterio matematico. È un pregiudizio ulteriore quello relativo alla perdita del lavoro, quando non è possibile reintegrare il soggetto sottoposto a misura? È rilevante la perdita di denaro sotto forma di perdita di clienti, pazienti? È rilevante la perdita della reputazione, difficilmente recuperabile, soprattutto in un piccolo comune, con la sola assoluzione? E lo sconvolgimento familiare è conseguenza ulteriore esclusivamente se provato da sentenza di separazione o divorzio?

Forse occorrerebbe chiedersi se alcuni di questi danni non siano dettati dalla presenza di un pregiudizio. D'altronde l'assolto con formula piena il fatto non l'ha commesso. E allora, la perdita del lavoro o la diminuzione drastica di pazienti (come in questo caso), da cosa dipenderebbero?

E, infine, è davvero corretto pensare a un tetto massimo di indennizzo? Non solo per il soggetto che dopo aver subito una custodia cautelare ingiusta, si trova davanti a una limitazione predeterminata del proprio diritto, ma anche per il giudice nei confronti del quale l'ordinamento mostra una sfiducia nella

³⁰ A prescindere dall'adesione o meno a questa interpretazione, in maniera conforme a quanto scritto Cass., Sez. IV, 22 giugno 2010, Trapasso, in *Mass. Uff.* 248083; Id., Sez. IV, 13 maggio 2008, Zampaglione, in *Mass. Uff.* 240303. In senso contrario Cass., Sez. III, 20 gennaio 2011, Tripodi, in *Mass. Uff.* 250279; Id., Sez. IV, 27 ottobre 2009, Scumaci, in *Mass. Uff.* 246743.

correttezza e idoneità del provvedimento. E se anche si volesse mantenere un tetto massimo, è davvero giusto correlarlo al solo criterio matematico? Ad oggi, infatti, riflettendo sul tema, si percepisce un effetto paradossale: mentre colui che è stato sottoposto a misura per un tempo inferiore rispetto al massimo previsto dall'art. 303 c.p.p. ha la possibilità di vedersi applicato - oltre il criterio matematico - anche il criterio equitativo, il soggetto sottoposto a misura cautelare per il tempo massimo individuato dal codice non è in grado di farsi riconoscere l'indennizzo per gli ulteriori danni dato che ha già raggiunto il *quantum* di cui all'art. 315 c.p.p., come deciso dal legislatore. Forse, dunque, volendo lasciare invariata la presenza di un limite massimo per evitare che la discrezionalità dei giudici diventi iniquità, occorrerebbe ripensare il *quantum* del predetto limite non in stretta correlazione con il criterio matematico, ma prevedendo già uno scarto necessario per poter applicare, in ogni caso, il criterio equitativo.

Tutto ciò detto fin ora, senza alcuna applicazione delle modifiche individuate, «inficia il carattere stesso del diritto: non risarcitorio, né indennizzatorio secondo le categorie civilistiche, bensì autenticamente solidaristico verso la vittima»³¹.

GIULIA FIORUCCI

³¹ COPPETTA, *La riparazione per l'ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali*, cit., 1341.